COMUNE DI ROLO

Provincia di Reggio nell'Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI

Approvato con deliberazione di C. C. n. 16 in data 21/04/2022

INDICE

ARTICOLO 1 – TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI 3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ 4
ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO 4
ARTICOLO 5 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO 4
ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO 5
ARTICOLO 7 – SUBINGRESSO 6
ARTICOLO 8 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE E POSTEGGIO 6
ARTICOLO 9 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO 6
ARTICOLO 10 – MIGLIORIA 7
ARTICOLO 11 – SCAMBI POSTEGGIO 7
ARTICOLO 12 - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI 7
ARTICOLO 13 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 8
ARTICOLO 15 – ASSENZE E DELEGHE 9
ARTICOLO 16 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI 9
ARTICOLO 17 – CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMERCIO ITINERANTE 10
ARTICOLO 18 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DL VENDITA 10
ARTICOLO 19 - MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA 10
ARTICOLO 20 - NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA 11
ARTICOLO 21 - POSTEGGI ISOLATI 11
ARTICOLO 22 – SANZIONI 11
ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI 12

ARTICOLO 1 – TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 3 della L.R. 25/06/99 n. 12, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
   - dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
   - dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" e successive modificazioni;
   - dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12" e successive modificazioni;
   - dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
   - dalla L.R. 10/2/2011 n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche" e successive modificazioni;
   - dall'Intesa del 5/7/2012 stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;
   - dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione della predetta Intesa;
   - dalla Deliberazione di G.R. n. 485 del 22 aprile 2013 che ha introdotto nuove modalità per la partecipazione alla spunta nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati;
   - dalla Deliberazione di G.R. n. 21 del 14/01/2019 avente ad oggetto "Disciplina del commercio su aree pubbliche. Modifica delle modalità di partecipazione alla spunta di cui all'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale nr.1368/1999";
   - dal presente regolamento e dalla restante normativa vigente.
3. Il presente Regolamento disciplina:
   a) il mercato settimanale o a cadenze diverse;
   b) i posteggi isolati concessi per 1 o più giorni alla settimana;
   c) i posteggi con chioschi;
   d) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale.
4. I mercati, tenuto conto della classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 sono di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30, comma 5, D.lgs 114/98 combinato con art. 176 RD 6/5/1940, n.635).
5. Il presente regolamento disciplina anche I mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato (art. 6 comma 1 lett. c) L.R. 12/99).

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
   a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
   b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
   c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
   d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio di attività commerciale;
   e) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di snc e sas;

f) per presenze in un mercato: il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;
g) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
h) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
i) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
j) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
k) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
l) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
   a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
   b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci;
   c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
   d) pluralismo ed equilibrio tra diverse forme di vendita;
   e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
   f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta anche al fine del contenimento dei prezzi.

ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è di carattere ordinario ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) della L.R. 12/99, e per settori merceologici (art.28, comma 15 del D.Lgs 31.3.98 n. 114, e art.8, comma 1, lettera d) della L.R. 12/99). Il Mercato si svolge il LUNEDI', nell'area individuata nella planimetria allegata alla apposita deliberazione consiliare che ne localizza l'ubicazione, nella quale sono evidenziati:
   a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche (posteggi);
   b) le dimensione di ogni singolo posteggio;
   c) i settori merceologici (alimentare e non alimentare) con individuate le aree attrezzate per quelle attività che necessitano di utenze e per i produttori agricoli. Si richiama l'art. 6 comma 8 della L.R. 12/99 in cui si stabilisce che i posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il limite massimo del 2 per cento, fatti salvi i diritti acquisiti, i posteggi eccedenti non saranno più concedibili in caso di rinuncia o revoca;
   d) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
   e) il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.
2. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Comunale. Dello spostamento sarà data tempestiva informazione ai soggetti interessati.

ARTICOLO 5 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge nella giornata indicata all'art.4 salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tale caso, per l'effettuazione dello stesso dovrà essere prodotta, entro il mese di Gennaio di ogni anno, apposita richiesta a firma di almeno il 50% dei concessionari di posteggio. Qualora i firmatari non si presentino verranno considerati a tutti gli effetti assenti ingiustificati.
2. L'attività mercatale viene ugualmente esercitata in occasione della ricorrenza del Santo Patrono
3. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 1368/99.
4. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.
5. Il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati

straordinari (art.6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. (punto 1, lettera g) della deliberazione di G.R. 1368/99).
6. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile del Servizio competente. In tale atto sono indicati:
   a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
   b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
7. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 1368/99. Nella medesima ordinanza sono, altresì indicati:
   a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
   b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
   c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
   d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato;
   e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art.18;
   f) le sanzioni per le violazioni alle norme di cui alle precedenti lettere.
8. In occasione di particolari circostanza, sentite le Associazioni, il Sindaco con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e gli orari del mercato.
9. L' occupazione di suolo pubblico autorizzata per il mercato straordinario non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni del mercato ordinario.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.E.R. (punto 1, lettera b) della deliberazione di G.R. 1368/99).
2. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R,; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.
3. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto in caso di domande concorrenti dei seguenti criteri di priorità (punto 2, lettera c) della deliberazione di G.R. 1368/99)
   a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
   b) in caso di parità di numero delle presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/ai suo/suoi dante/i causa, compreso i subingressi. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. all'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
   c) in caso di parità: sorteggio.
4. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. La concessione di posteggio ha durata di anni 12, non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale, ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
7. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione.
8. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo articolo 9, e l'accoglimento delle domande di miglioria o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 10 e 11 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso.
9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni per aggiornare l'autorizzazione e/o il/i titoli in suo possesso (art. 4, comma 1, della L.R. 12/99).
10. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

ARTICOLO 7 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 per atto fra vivi o per causa di morte su richiesta del subentrante comporta:
   a) il mantenimento del settore merceologico non alimentare o alimentare;
   b) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
   c) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7, lettera c) della deliberazione di G.R. 1368/99);
   d) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo avere presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche agli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. (circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3467 del 28.5.1999).
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durate lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4, comma 2 della L.R. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
7. Non è ammesso che un'azienda operi con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione e domanda di volturazione presentata al Comune.

ARTICOLO 8 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE E POSTEGGIO

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
   a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
   b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri 6 mesi per comprovata necessità dell'interessato;
   c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori alle 17 assenze, per ciascun anno solare; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, se documentati (art.5, comma 2 lett. c) della L.R. 12/99);
   d) Rinuncia all'autorizzazione.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato (art.5, comma 3 della L.R. 12/99).
3. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio.
4. Quando il concessionario omette di effettuare il pagamento del canone mercatale entro i termini stabiliti viene sospesa la concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della revoca della concessione.
5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ARTICOLO 9 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi comunque superiore al 30 % del totale, il Consiglio comunale, sentite le associazioni di categoria presenti sul territorio provinciale e sentiti gli operatori su aree pubbliche aventi concessioni definisce:
   a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi;
   b) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi. Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o

altri specifici vincoli legati a determinate aree.
2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il Responsabile provvede alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
4. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi, comunque non superiore al 30 % del numero totale dei posteggi, resasi necessaria per motivi di pubblico interesse e per garantire la sicurezza del mercato. In tal caso il Responsabile provvede alla ricollocazione, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita e tenendo presente la necessità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (ambulanze, mezzi dei VVF, ecc.) secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794.
5. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.
6. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
7. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
8. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli Agenti della Polizia Locale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

ARTICOLO 10 – MIGLIORIA
1. Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia riferita ai posteggi attrezzati (esclusivamente limitata alla miglioria): per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro il 15/6 e 15/12.
2. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
3. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte, compatibilmente con il settore merceologico, secondo le priorità della graduatoria di mercato così formulata:
   a) Maggiore anzianità dell'attività nel mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o del dante causa;
   b) Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata;
   c) In caso di parità: sorteggio.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari al quella del titolo ritirato.

ARTICOLO 11 – SCAMBI POSTEGGIO
1. Nell'ambito dello stesso settore Merceologico, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (punto 2, lettera h) della Deliberazione di G.R. 1368/99) compatibilmente con l'idoneità dei posteggi e delle aree attrezzate per i generi alimentari.
2. Le domande in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari al quella del titolo ritirato.

ARTICOLO 12 - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI
1. Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quello di un posteggio adiacente, a condizione che:
   a) l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;
   b) l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e il cedente rinunci all' autorizzazione e alla concessione in favore del subentrante;
   c) l'operatore interessato presenti apposita domanda, redatta in carta legale, nella quale sia indicata la

superficie di ampliamento, allegando copia conforme all'originale, in bollo, dell'atto di acquisizione dell'azienda, debitamente registrato, nonché la dichiarazione di rinuncia di cui sopra e rendendo contestualmente al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato;

2. La superficie totale del posteggio, risultante dall'ampliamento, non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati; qualora l'area conseguita con il posteggio acquisito comporti un ampliamento superiore a mq. 80 la superficie in eccedenza costituirà suolo di camminamento laterale e/o frontale.
3. I posteggi oggetto dell'operazione, anche se sono considerati funzionalmente come un'azienda unica, mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria di mercato, pertanto:
   a) in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa, i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente, al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi;
   b) in caso di assenza dell'operatore interessato, ai fini dell'applicazione dell'art.16 del presente Regolamento, i posteggi da assegnare giornalmente ad altri operatori, saranno due.

ARTICOLO 13 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
   a) carattere permanente, qualora sia relativa all'intero anno solare;
   b) carattere stagionale qualora si limiti ad uno o due periodi dell'anno, anche consecutivi. La durata è indicata nella concessione del posteggio.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
3. L'assegnazione del posteggio (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda agricola di cui alla L. 59/63, comprovata con autocertificazione.
4. I posteggi riservati ai produttori agricoli eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato che si rendessero liberi da concessione vengono soppressi d'ufficio (art. 6, comma 8 della L.R. 12/99).
5. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
6. I produttori agricoli possono vendere direttamente i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Essi possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. (art. 4 del D.lgs. n. 228/2001).
7. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria formata ai sensi del successivo art. 14.
8. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2, comma 4 della L.R. 12/99).
9. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare la comunicazione presentata ai sensi dell'art 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
10. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
    a) perda la qualifica di produttore agricolo;
    b) non utilizzi il posteggio assegnato nei periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 15.
11. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 14 - REGISTRO DEL MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DEL POSTEGGIO E SPUNTISTI

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
   a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e il settore merceologico;
   b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
   c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio (in conformità al punto 7, lettera a) della Deliberazione di G.R. 1368/99), è formulata in base alla:
      - Maggiore anzianità dell' attività nel mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o del dante causa :.
      - Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
   d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio (in conformità all'art 28 comma 11 del D.Lgs, 114/98 e punto 6 dell'Intesa del 5/7/2012 come attuata dal punto 6 del Documento Unitario 2013):, è formulata in base a:

- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione):
- Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata;
- In caso di parità: sorteggio.

2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (punto 7, lettera c) della deliberazione di G.R. 1368/99).

ARTICOLO 15 – ASSENZE E DELEGHE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del sindaco in merito agli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso per eventuali ritardi.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che:
   a) Abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 5, salvo il caso di gravi intemperie;
   b) Hanno sottoscritto l'adesione ai mercati straordinari ma di fatto non si presentano o non permangono fino al termine dell'orario stabilito, per l'esercizio effettivo dell'attività, tale assenza viene computata nel mercato ordinario.
3. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.14 qualora:
   a) Venga prodotta idonea giustificazione entro i 30 giorni;
   b) In caso di forza maggiore (intemperie, calamità naturali) qualora sia assente oltre il 50% degli operatori concessionari o se presente non abbia allestito il punto vendita;
   c) La mancata partecipazione a mercati straordinari, a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate, o a mercati cadenti in un giorno festivo (qualora l'operatore non risulti firmatario di richiesta di effettuazione: art.5 - comma 1 del presente Regolamento);
   d) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29, comma 4 lett.b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante (spunta) è consentita, su dichiarazione scritta a:
   a) collaboratori familiari (art. 230 bis del Codice Civile);
   b) dipendenti (collocamento ordinario);
   c) lavoratori interinali (Legge 196/1997);
   d) associati in partecipazione (art. 2549 - 2554 del Codice Civile);
   e) collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995)
   f) tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.
   g) in caso di Società di persone regolarmente costituite, i Soci stessi possono svolgere l'attività senza alcuna dichiarazione.

ARTICOLO 16 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti. entro l'orario di cui all'art. 5 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell' apposita graduatoria. I posteggi riservati a "tipologia merceologica specifica", verranno assegnati prioritariamente ad operatori che pongano in vendita i prodotti corrispondenti, e solo in loro assenza, ad altri operatori, secondo l'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
3. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
4. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
5. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
6. Il Concessionario di posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta
7. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione permanente di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2, comma 3 della L.R. 12/99).

8. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati (art. 5, comma 4 della L.R. 12/99).

ARTICOLO 17 – CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMERCIO ITINERANTE

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt.1000, rispetto all'area del mercato. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art.3, comma 4 della L.R. 12/99) se in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs, 114/98.
3. L' attività di vendita itinerante, può essere effettuata:
   a) in qualunque area pubblica, non espressamente interdetta con apposita ordinanza del Sindaco, per il tempo strettamente necessario a servire il Consumatore;
   b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

ARTICOLO 18 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DL VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e, nel caso questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere collocati in sosta fuori dall'area del mercato.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
5. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
6. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ARTICOLO 19 - MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA

1. Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art. 22, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. (art.5, comma 1 della L.R. 12/99).
2. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
3. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
4. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti del settore di appartenenza indicato nell' autorizzazione.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
6. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio,.
9. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.
10. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di orari, di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
12. E' vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati.
13. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
14. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve

raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi cassonetti per la raccolta. I titolari di posteggi per la vendita del settore alimentare, dovranno portare i rifiuti e le cassette presso la stazione ecologica.
15. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

ARTICOLO 20 - NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg.6 omologato e regolarmente revisionato.
5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

ARTICOLO 21 - POSTEGGI ISOLATI

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai posteggi isolati individuati con delibera del Consiglio Comunale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.
2. Nel caso di posteggi con chiosco devono essere rispettate le dimensioni stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.
3. In materia di orari di vendita per le predette attività, si rimanda ad apposita ordinanza del Sindaco, adottata ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 1368/99.

ARTICOLO 22 – SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi e con le modalità della L.689/81 ed ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.114/98 e dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 come modificato dalla L. 3/2003.
2. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 516,46:
   a) coloro che potendo operare su un posteggio occupano uno spazio che eccede la superficie autorizzata;
   b) gli operatori che non rispettino gli orari previsti dall'Ordinanza del Sindaco;
   c) gli operatori che non provvedano alla pulizia dell'area come disposto dall'art.19 comma 14 del presente regolamento.
3. Chiunque violi le norme degli artt.19 e 20 e tutte le altre norme del presente regolamento, quando queste non siano già specificatamente previste da altre disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,86 a € 516,46.
4. Sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 114/1998 del pagamento di una somma da € 516,46 a € a € 3.098,75:
   a) coloro che non rispettano la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
   b) coloro che esercitano il commercio al di fuori degli ambiti del territorio previsti dagli atti comunali.
5. Per tutte le violazioni del presente regolamento è previsto, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo dell'adeguamento delle disposizioni contenute nel regolamento stesso.
6. L'inottemperanza all'ordine di cui al comma 5 comporta la possibilità per il Comune, di fare eseguire i ripristini dei luoghi o le altre disposizioni contenute nel regolamento, direttamente o mediante incarico ad una Ditta specializzata esterna, imputando le relative spese ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione,.
7. Sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art 29 comma 1 del D.lgs 114/98 del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,68 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa.
8. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche con la vendita di prodotti non compresi nel settore autorizzato sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art 29, comma 1 del D.lgs 114/98 del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,68.
9. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art.6, comma 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale relativo al canone mercatale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 a € 154,94,

inoltre:

a) per i titolari di concessione comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della revoca della concessione di cui all'art.8;
b) per chi occupa i posteggi temporaneamente liberi (spuntisti) comporta l'immediato allontanamento dal mercato e non verrà considerata la presenza.

10. In caso di particolare gravità o reiterazione della violazione, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario dalla data di notificazione del provvedimento

11. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Rolo, nel quale hanno avuto luogo le violazioni medesime.

ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.09.2000 e n. 80 del 17.11.2000.